



## COMUNE DI LATINA

---

### SINDACO

#### **Ordinanza del Sindaco n. 157 del 13/05/2026**

<b>OGGETTO:</b>	ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE FENOMENI DI DEGRADO URBANO QUARTIERE NICOLOSI
-----------------	---

### IL SINDACO

#### **Premesso**

- Che pervengono all'Amministrazione, ormai, da tempo, con una frequenza pressochè quotidiana, da parte dei cittadini residenti nel quartiere "Nicolosi", segnalazioni ed esposti, nei quali vengono lamentate situazioni di disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne e oltre situazioni che producono, sempre maggiori forme di degrado al decoro urbano;
- Che il quartiere per la sua connotazione è una zona di particolare interesse storico urbanistico ed è inserito nei "Luoghi del cuore FAI";
- Che nel quartiere Nicolosi e nel limitrofo comprensorio della "Stazione delle Autolinee", operano diversi esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, il cui orario di apertura si protrae anche nelle ore notturne;
- Che dette attività, proprio nelle ore notturne, si trasformano in un vero e proprio polo di attrazione, per i consumatori di bevande alcoliche, che si riversano nel quartiere per provvedere al loro acquisto ed al loro conseguente consumo nelle aree adiacenti;
- Che tale stato di cose provoca la formazione di forme di assembramenti di persone, in stato di alterazione, conseguente il dedotto consumo, da cui si sviluppano schiamazzi che turbano la quiete pubblica ed il riposo dei residenti;
- Che la conseguente alterazione, che deriva dal richiamato consumo, induce detti fruitori, a compiere atti emulativi che si sostanziano in danneggiamenti a manufatti insistenti nella zona oltre che nell'abbandono sul suolo pubblico di lattine, bottiglie e di tutte le altre forme di contenitori delle bevande, oltre a resti di cibo che viene consumato insieme alle suindicate bevande, con conseguenti accumuli incontrollati di rifiuti;
- Che detta situazione di fatto produce veri e propri fenomeni di degrado e di allarme sociale, con pregiudizio per la qualità della vita e per la incolumità delle persone residenti nel quartiere, che possono venire a contatto con persone travisate, in conseguenza del riferito incontrollato abuso;

#### **Atteso che**

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di

bevande alcoliche, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

#### **Considerato che**

- la giurisprudenza intervenuta in materia ritiene legittimi i provvedimenti sindacali che dispongano una riduzione degli orari di apertura degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, al fine di tutelare in via primaria la richiamata quiete pubblica (T.A.R. Veneto, Sezione III, 20 novembre 2007, n. 3708, in Foro Amm. TAR, 2007), atteso che lo scopo di tali provvedimenti sindacali "è quello di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona" (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264, in "Foro Amm. TAR" 2006) ed ancora "Il potere sindacale può essere esercitato quale immanente prerogativa di provvedere in via d'urgenza e contingibile alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quando la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal D.M. 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa ma qualora possa costituire la premessa per l'insorgere di fenomeni suscettibili di minare la sicurezza pubblica, dato che in tal caso, vengono in rilievo interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale." (TAR Aosta, 3.5.2022 n. 24) ;

#### **Visti:**

- La delibera di Giunta Comunale n. 85 del 28/03/24 avente ad oggetto "Adesione al Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Latina-Ufficio Territoriale del Governo sottoscritto dalle parti il 28/03/24";
- La nota dell'Ater della Provincia di Latina prot. n. 59994 del 04/04/24 tramite la quale viene evidenziata che l'area del quartiere Nicolosi risulta essere di particolare interesse storico urbanistico tale da essere individuato "luogo del cuore Fai";
- La informativa della Polizia Locale del 29/04/2026 prot.n. 73475, con la quale è stato rilevato il suindicato stato di disagio, di abbandono e di pericolo in cui vive detta zona della Città, con il quale è stato evidenziato che "gli operatori, che hanno esperito una prolungata attività di prevenzione e monitoraggio, hanno raccolto puntualmente segnalazioni ed accorate lamentele da astanti e residenti concernenti cronici fenomeni di degrado e di generale limitazione della libera fruizione degli spazi cittadini per schiamazzi e grida, drappelli di persone su pubblica via dedite al consumo di alcool con conseguente alterazione psicofisica fino a sfociare in risse con lanci di bottiglie";

**Rilevato che** con detta nota del 29/04/2026 prot.n. 73475 la Polizia Locale riferiva che "In zona risultano diversi esercizi di vicinato, attività artigianali e pubblici esercizi che effettuano la vendita e la somministrazione fino a tarda notte ed oltre, senza alcuna limitazione oraria. Allo stato non esistono particolari restrizioni in tal senso ma è possibile ipotizzare una diretta connessione tra consumo indiscriminato di alcolici su pubblica via ed i fenomeni di degrado sopra descritti con lesione della libera fruizione degli spazi e possibili ripercussioni su ordine pubblico e sicurezza urbana".

**Considerato che** l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che "Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]"

**Ritenuto** di fondamentale importanza garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

**Ritenuto, altresì, che**

- la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, nel suindicato quartiere, favorisce in determinati orari, comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio;
- tali misure di contrasto possono essere individuate, quali strumenti efficaci di intervento, sia nel divieto di consumo su aree pubbliche, sia nell'adozione di limitazioni dell'orario di vendita degli alcolici nelle zone in esame;

**Ravvisata, pertanto,** l'opportunità di adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare la vivibilità del quartiere ed il riposo delle persone, intesi a determinare la fascia oraria entro la quale è consentita da parte di esercizi pubblici la vendita di bevande alcoliche ed il loro consumo da parte dei loro acquirenti nelle aree pubbliche, contemperando il diritto al libero esercizio delle attività commerciali e al contempo la tutela della salute pubblica stante anche l'approssimarsi della stagione estiva;

**Ritenuto, quindi,** necessario procedere all'adozione di un provvedimento temporaneo di giorni 120, inteso a disciplinare gli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nella zona in esame, e volto a superare situazioni di degrado e pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, finalizzato, anche a prevenire ulteriori condotte violente e criminose, nonché di tutela del patrimonio di interesse storico, urbanistico culturale;

**Visti:**

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la L. 689/1981 che disciplina il sistema sanzionatorio;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ed i.;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°64 del 18 settembre 2025.

Per le ragioni in premessa,

**ORDINA**

Dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio della presente Ordinanza e per 120 giorni consecutivi:

**NEI SEGUENTI LUOGHI E VIE INTESO AMBO I LATI:**

**VIA VILAFRANCA (TRATTO DA VIA CURTATONE A VIA EMANUELE FILIBERTO), PIAZZA MENTANA, VIA CURTATONE, VIA MARCHIAFAVA, VIA CORRIDONI, VIA PASUBIO, VIA G.B. GRASSI, VIALE XVIII DICEMBRE (TRATTO DA VIA E.FILIBERTO A VIA PASUBIO), VIA G.CESARE (TRATTO DA VIA FILIBERTO A VIA CORRIDONI), VIA E.FILIBERTO (TRATTO DA**

**VIA VILLAFRANCA/G.CESARE A LARGO GIOVANNI XXIII), LARGO GIOVANNI XXIII, P.LE GORIZIA, VIA VITTORIO VENETO (TRATTO DA VIA CAVOUR A LARGO GIOVANNI XXIII).**

- Il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall'Amministrazione o diversamente autorizzate (ad es. in occasione di occupazioni con tavolini e sedie, Dehors limitrofi a pubblici esercizi) e fatto salvo il mero trasporto per accedere alle abitazioni private ricomprese nelle vie interessate dal presente provvedimento;
- La chiusura dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, di tutti i pubblici esercizi, gli esercizi pubblici commerciali e/o artigianali le attività di cui agli artt.86 e 88 TULPS, operando gli stessi sia su area privata o pubblica, compresi i punti vendita con distributori automatici.

I divieti di cui ai punti precedenti non hanno efficacia per gli esercizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per le attività di ristorazione-somministrazione limitatamente al servizio al tavolo (pizzerie e ristoranti con somministrazione assistita).

Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell'ambito di iniziative ed eventi pubblici carattere temporaneo organizzate, patrocinate o comunque sostenute dall'Amministrazione comunale.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i comportamenti espressamente previsti dalle leggi vigenti in materia, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa fissa pari ad €.500,00 salvo le ipotesi previste dagli artt. 8 e 8bis del Regolamento di Polizia Urbana vigente, in caso di reiterata violazione della presente ai sensi dell'art.112 del D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017 ed al correlato disposto dell'art.100 del TULPS potrà essere disposta dall'Autorità di P.S. la sospensione dell'attività.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente Ordinanza potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle bevande alcoliche così come previsto dall'art.13 della l.n.689/1981. Si dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Latina ai sensi dell'art.54 TUEL

Si dispone, altresì, che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, venga pubblicata per 15 gg. All'Albo Pretorio, pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa altresì al Comando della Polizia Locale, alla Questura di Latina, al Comando Provinciale Carabinieri di Latina ed al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Latina.

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga immediatamente notificato, a cura dello SUAP, a tutti gli esercizi pubblici, pubblici esercizi, attività artigianali del comparto interessato.

Si incarica l'Ufficio Stampa comunale per la più ampia comunicazione sociale del provvedimento adottato.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, unitamente agli operatori delle FF.OO., sono tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza in esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa al TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina nel termine di 60 giorni dalla sua notifica o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua notifica.

Latina, 13/05/2026

Il Sindaco